



Richiesta di un contributo comunale per acquisto abbonamento annuale Arcobaleno

1. Dati del Richiedente

Cognome e Nome:

Via:

Località:

Telefono:

Email:

No. IBAN CCP o Conto Banca:

Nome Banca:

Sede:

Titolare del conto CCP o CCB:

2. Tipo di abbonamento annuale Arcobaleno (crociare ciò che è il caso)

- 1 zona 2 zone 3 zone
- 4 zone 5 zone da 6 zone

Importo pagato per l'abbonamento CHF

3. Utilizzo (informazione esclusivamente a scopo statistico)

L'abbonamento Arcobaleno mi serve principalmente per i seguenti spostamenti:

- Lavoro
- Scuola
- Svago

4. Condizioni e certificazione

Con la mia firma certifico di aver preso visione e di adempiere a tutte le condizioni previste dall'Ordinanza Municipale (vedi retro) concernente il contributo finanziario comunale per gli abbonamenti annuali Arcobaleno, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5. Sono consapevole delle conseguenze civili, amministrative e penali in caso di mia dichiarazione inveritiera.

Data:

Firma:

La presente domanda deve essere inoltrata (allegando la copia dell'abbonamento) a:

Dicastero territorio e mobilità, Servizio Mobilità, Via al Ticino 6, 6514 Sementina
oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica mobilita@bellinzona.ch.



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI ARCOBALENO

CAPITOLO I

Norme introduttive

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione di un utilizzo più regolare del Trasporto Pubblico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annui Arcobaleno.

Art. 2

Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Bellinzona.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo annuo.

³Di principio il contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento. Per l'anno 2018, anno di introduzione del sostegno, i contributi vengono assegnati in modo retroattivo per acquisto effettuato dal 1° gennaio.

⁴Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3

Contributo finanziario

Il contributo corrisponde a:

CHF 50.- per abbonamenti annuali fino a 2 zone

CHF 100.- per abbonamenti annuali oltre le 2 zone

Art. 4

Condizioni all'ottenimento del contributo

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

a) l'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale;

b) il richiedente deve essere domiciliato nel Comune di Bellinzona da almeno 6 mesi;

c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 5

Procedura

¹La richiesta deve essere inoltrata al DTM sezione pianificazione catasto e mobilità tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello comunale di quartiere oppure sul sito internet www.bellinzona.ch con allegata copia dell'abbonamento e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

²A condizioni adempite e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 6

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli a campione.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 7

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga e sostituisce precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.